



COMUNE DI MONTEMURLO

Provincia di Prato

ORDINANZA SINDACALE N. 78 DEL 31.03.2014

Oggetto : utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'istituzione di fontanelli dai quali chiunque può attingere acqua potabile a titolo non oneroso richiama una moltitudine di cittadini e ciò comporta per l'utenza lunghe ed estenuanti attese;
- **VALUTATO** che è assolutamente necessario regolamentarne l'utilizzo, in particolare per quanto riguarda l'accesso e le modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile;
- **AL FINE** di armonizzare l'afflusso dei cittadini ai fontanelli;
- **VISTA** la legge 689/81 ed il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative;
- **AI SENSI** dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00;
- **CONSIDERATO** che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la dichiarazione in calce con la quale il funzionario istruttore ne attesta la correttezza e la legittimità;
- **VISTA** la convenzione del 20/12/2001 con la quale a Publiacqua SpA era affidata la gestione del servizio idrico integrato per i Comuni facenti parte dell'ATO3 Toscana;
- **VISTA** la convenzione del 27 febbraio 2013 per la gestione dei fontanelli alta qualità di proprietà del Comune di Montemurlo e successiva convenzione tra il Comune di Montemurlo e ASM SpA per l'attuazione di un progetto riguardante la realizzazione di un fontanello da inserire nel centro abitato;

ORDINA

a partire dal **1 aprile 2014** l'accesso ai fontanelli e le modalità di approvvigionamento dell'acqua dagli stessi è regolamentata nel seguente modo.

ARTICOLO 1 – (accesso ai fontanelli)

L'accesso ai fontanelli per l'approvvigionamento idrico avviene nell'ordine di presentazione degli utenti per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle priorità acquisite dagli altri utenti.

ARTICOLO 2 - (approvvigionamento)

1. L'utilizzo dei fontanelli installati dal Comune in collaborazione con le aziende erogatrici del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari.
2. E' vietato commercializzare l'acqua prelevata dai fontanelli.

ARTICOLO 3 – (modalità d'uso dell'acqua prelevata)

1. E' vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dai fontanelli per sciacquare o pulire bottiglie o altri oggetti ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'impianto.
2. E' vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire modalità anomale di prelievo.

ARTICOLO 4 – (quantità massima consentita di acqua prelevata)

1. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori simili di capacità massima non superiore a litri due.
2. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri dodici.
3. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.

ARTICOLO 5 – (sanzioni)

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.

AVVISA

a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione del medesimo.

Il Sindaco
(Mauro LORENZINI)